



ALLEGATO 1 - AUTOCONTROLLI

IMPRESA: “POGGIO METALLI SRL”

Sede Legale e operativa dello Stabilimento nel Comune di: **ALESSANDRIA (AL)**
ZONA INDUSTRIALE D5 – FRAZIONE SPINETTA MARENGO

Per la produzione di: **“PRODUZIONE, LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE IN PROPRIO E CONTO TERZI DI ROTTAMI, METALLI NON FERROSI E FERROSI, GREZZI, SEMILAVORATI E AFFINI O SIMILARI, NONCHE’ DI ACCIAI SPECIALI E LEGATI – RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI AVVIATI AL RECUPERO ED AL RICICLAGGIO”.**

All’interno dello stabilimento Poggio Metalli s.r.l. sono presenti i seguenti impianti/attività che generano emissioni in atmosfera:

- fasi di premacinazione e triturazione di rifiuti avviati al recupero: emissione E1
- fasi di separazione e purificazione a secco di rifiuti avviati al recupero: emissione E2
- nuova linea di aspirazione per la captazione degli effluenti gassosi: emissione E3.

Prescrizioni aggiuntive: vedi Allegato 2

Limiti di emissione: vedi Allegato 3.

Termine di messa a regime del nuovo pèunto di emissione E3:

E3: trenta giorni dalla data di messa in esercizio, comunicata con almeno quindici giorni di anticipo alla Provincia di Alessandria, al Comune di Alessandria (AL) ed al Dipartimento Provinciale dell’ A.R.P.A. di Alessandria; nella fattispecie, per messa a regime si intende l’adeguamento dell’intero impianto alle prescrizioni contenute negli Allegati 2 e 3. Entro i primi dieci giorni di marcia controllata dovrà essere effettuato un autocontrollo iniziale, da effettuarsi in una giornata, nelle più gravose condizioni di esercizio, verificando le prescrizioni contenute nell’Allegato 3. La data prevista per l’autocontrollo iniziale dovrà essere comunicata almeno con 15 giorni di anticipo alla Provincia di Alessandria e ad ARPA Piemonte - Dipartimento di Alessandria.

Modalità e periodicità degli autocontrolli

Punti di emissione E1, E2, E3: rilevamento delle emissioni con cadenza triennale, nelle più gravose condizioni di esercizio, a partire dall’ultimo controllo effettuato, verificando tutti i parametri contenuti nell’Allegato 3.

Si rammenta alla ditta che:

L’impresa dovrà effettuare gli autocontrolli periodici dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, all’A.R.P.A. e al Comune della data in cui saranno effettuati i campionamenti.

I risultati dovranno essere trasmessi alla Provincia, all’A.R.P.A. e al Comune entro 60 giorni a partire dalla data del campionamento.

La ditta, in occasione dell’invio del report relativo agli autocontrolli, dovrà provvedere a fornire le indicazioni circa il carico (minimo – medio –massimo) di funzionamento secondo il quale stanno funzionando gli impianti contestualmente all’effettuazione dell’autocontrollo iniziale/periodico prescritto, al fine di individuare univocamente le “peggiori condizioni di esercizio” del momento.

Inoltre, in caso di riscontro di valori di portata misurata inferiori al 50% dei valori autorizzati (rif.to All. 3 Quadro Riassuntivo delle emissioni) la ditta dovrà indicare le motivazioni tecniche occorse durante l’effettuazione delle analisi, al fine di chiarire in maniera univoca il risultato rilevato. A tal fine, sono da utilizzarsi i Report di Arpa, così come prescritto nell’All. 2 “Prescrizioni”. Nello stesso Report, si dovrà inserire il n. di bocchelli per le prese campione presenti su ogni punto di emissione; tali bocchelli devono rispettare quanto previsto al punto 11) riportato nel citato All. 2.

Si ricorda, infine, che valori di portata misurati che siano superiori di oltre il 10% del valore autorizzato, si devono considerare non conformi.

La ditta dovrà provvedere a fornire le coordinate geografiche (UTM WGS 84) dei punti di emissione soggetti ad autocontrolli, qualora non abbia ancora provveduto.

ALLEGATO 2 - PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE

STABILIMENTO: “POGGIO METALLI S.R.L. . – FRAZIONE SPINETTA MARENGO - ALESSANDRIA”

All'interno dello stabilimento Poggio Metalli s.r.l. sono presenti i seguenti impianti/attività che generano emissioni in atmosfera:

- fasi di premacinazione e triturazione di rifiuti avviati al recupero: emissione E1
- fasi di separazione e purificazione a secco di rifiuti avviati al recupero: emissione E2
- nuova linea di aspirazione per la captazione degli effluenti gassosi: emissione E3.

Prescrizioni ARPA:

L'impianto di abbattimento risulta dotato di pressostato differenziale: non si evince la presenza di allarmi ottici e/o acustici. La Norma UNI 11304-1 ed eventuali successive modifiche, prevede, per portate superiori a 10.000 Nmc/h, l'installazione di idoneo rilevatore di polveri (triboelettrico, ottico), opportunamente posizionato (ove possibile secondo la UNI EN 16911) e tarato/calibrato (con modalità di cui sia data evidenza), avente la funzione di rilevare e segnalare eventuali emissioni anomale. Se ne chiede l'adeguamento.

In merito alla scelta di aumentare il diametro del condotto di espulsione per la limitazione della velocità con conseguente riduzione di turbolenza all'interno del condotto e della rumorosità si ricorda che deve essere assicurata un'adeguata dispersione dei fumi in atmosfera.

Prescrizioni ASL:

L'impianto di abbattimento dovrà essere sottoposto alle periodiche verifiche e manutenzioni, al fine di garantirne la perfetta efficienza.

Dovrà essere garantita la sicurezza durante le fasi di campionamento dal camino, in base a quanto previsto dalle normative vigenti.

PRESCRIZIONI GENERALI DI STABILIMENTO:

1. L'Esercente dovrà fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e comunque rappresentati nel procedimento autorizzatorio.
2. Le lavorazioni devono essere realizzate in modo tale da garantire, in ogni fase del processo produttivo, il rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione; le operazioni devono essere esclusivamente effettuate tramite gli impianti oggetto della presente autorizzazione, le cui caratteristiche tecniche sono state descritte nella documentazione tecnica allegata nell'istanza, fatte salve le prescrizioni contenute nel presente atto.
3. Devono essere privilegiati sistemi chiusi di utilizzo ponendo, comunque, in essere tutti gli accorgimenti tecnici al fine di evitare la dispersione delle sostanze inquinanti nelle varie matrici ambientali.
4. Tutte le fasi devono essere svolte in modo da evitare le emissioni diffuse, tenendo conto di quanto previsto all'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
5. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
6. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro, previo eventuale trattamento.
7. I valori limite di emissione fissati nell'Allegato 3 “Quadro Riassuntivo delle emissioni” rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
8. Le concentrazioni individuate al citato Allegato 3 devono essere rispettate immediatamente a valle del sistema localizzato di captazione degli effluenti e relativo eventuale sistema di abbattimento e, quindi, prima di ogni eventuale immissione degli effluenti medesimi in condotte generali di aspirazione o di emissione.
9. Gli impianti di abbattimento devono essere dotati di idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, a valle dei presidi depurativi installati per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si dovrà fare riferimento alla norma UNI EN 10169, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.

ALLEGATO 2 - PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE

STABILIMENTO: "POGGIO METALLI S.R.L. . – FRAZIONE SPINETTA MARENGO - ALESSANDRIA"

10. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti derivanti dalle emissioni convogliate devono essere provvisti di idonei punti di prelievo (dotati di opportuna chiusura), collocati in modo adeguato per consentire un corretto campionamento degli effluenti. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
11. La normativa tecnica, per tutti i condotti di emissione, prevede che questi ultimi siano dotati di prese campione che in caso di condotti con diametro superiore ai 35 cm o area superiore a 0.1 mq devono essere almeno due. Le prese campione, ove possibile, devono essere installate in tratti rettilinei ad almeno 5 diametri a monte e 2 a valle che salgono a 5 se lo sbocco è diretto in atmosfera. Qualora non fosse possibile rispettare i diametri previsti è possibile ricorrere a soluzioni alternative indicate nelle norme UNI EN 15259 e UNI EN 13284-1 e UNI EN ISO 16911:2013
12. All'interno dello stabilimento non possono essere utilizzate, nei processi, le sostanze di cui alla legge 28 dicembre 1993 n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e successive modifiche, secondo le relative disposizioni, nonché le sostanze o i preparati classificati, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, ai quali sono state assegnate etichette con le indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, HH360FD, H360Df, H360Fd salvo deroghe concesse dall'autorità competente.
13. Inoltre, all'interno dello stabilimento, non possono avvenire emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene (Tabella A1) o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate (Tabella A2), come individuate nella parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e smi salvo deroghe concesse dall'autorità competente.
14. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti (DLgs 81/2008).
15. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni convogliate, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri salvo deroghe concesse dall'autorità competente.
16. Lo sbocco del camino, anche in caso di emissioni trascurabili, scarsamente rilevanti o che rientrino nel Titolo II, DLgs 152/2006 e smi, dovrà essere dotato di condotto di emissione innalzato ad almeno 1 metro oltre il colmo del tetto salvo deroghe concesse dall'autorità competente.
17. Tutte le attrezzature costituenti gli impianti devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie.
18. Le operazioni di manutenzione degli impianti sono da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dai costruttori degli impianti (libretto d'uso e manutenzione) e comunque con frequenza almeno semestrale; dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc...) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria. I programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono garantire che le strutture e le attrezzature costituenti gli impianti siano sempre nelle migliori condizioni operative procedendo alle eventuali riparazioni e/o sostituzioni necessarie per garantirne l'efficienza.
19. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità, *salvo diversamente indicato dal costruttore*:

MANUTENZIONE PARZIALE (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche): da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale

MANUTENZIONE TOTALE: da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dai costruttori degli impianti (libretto d'uso e manutenzione) e comunque con frequenza almeno semestrale.

Le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine numerate ove riportare: la data di effettuazione, il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.), la descrizione sintetica dell'intervento; tale registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione delle autorità preposte al controllo.

20. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle misure indicate nel presente allegato nonché il rispetto dei limiti di emissione espressi in concentrazione (mg/m^3 = massa di sostanza contenuta in un metro cubo di effluente riferito a 0°C e 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo), che rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie (come riportato nell'allegato 3 al presente

ALLEGATO 2 - PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE

STABILIMENTO: "POGGIO METALLI S.R.L. . – FRAZIONE SPINETTA MARENGO - ALESSANDRIA"

atto); il mancato rispetto di una o più prescrizioni comporta, l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni, previa comunicazione agli Enti competenti al controllo.

21. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
22. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dello stabilimento così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora si verificassero malfunzionamenti degli impianti tali da non garantire più il rispetto dei valori limite di emissione l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

CONTROLLO SORGENTI EMISSIONI IN ATMOSFERA: Norme tecniche di riferimento per le emissioni in atmosfera e Report autocontrolli emissioni (tali Report possono sostituire la relazione tecnica dei laboratori di parte e dovranno essere compilati, ove pertinente, in tutte le loro parti. L'ultima pagina è riservata al gestore di stabilimento che dovrà dichiarare le condizioni di marcia in essere al momento di effettuazione degli autocontrolli rispetto alle peggiori condizioni configurabili).

23. In riferimento agli autocontrolli, al fine di ottenere una reale rappresentatività dei dati ottenuti, è necessario che la sensibilità del metodo utilizzato scenda ad almeno un decimo del limite imposto e che per il confronto con i limiti venga applicato il metodo medium-bound. In confronto con il limite deve essere effettuato considerando la media delle misure sommata della relativa deviazione standard.
24. Deve altresì, essere rispettata la norma Uni Iso 15259:2025 in vigore dalla fine del marzo 2025 relativa alle misurazione delle emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti industriali; la norma specifica i requisiti "*per le sezioni e i siti di misurazione relativamente all'esecuzione delle misurazioni delle emissioni*". E definisce i criteri per "*l'obiettivo di misurazione, il piano e il rapporto delle misurazioni delle emissioni di inquinanti atmosferici e delle quantità di riferimento da effettuare nei condotti dei gas di scarico negli impianti industriali*".
25. Il termine per la messa a regime degli impianti è stabilito in giorni 30 a partire dalla data di messa in esercizio. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 10 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento.
26. Il ciclo di campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e del conseguente flusso di massa relativi a tutte le emissioni nuove, come disposto dal presente atto.
27. L'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché quelli periodici *se necessari* dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. territorialmente competenti, della data in cui saranno effettuati i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. e al Sindaco entro 60 giorni dalla data del campionamento e dovranno essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
28. Le verifiche successive agli autocontrolli iniziali dovranno essere effettuate con cadenza indicata nell'Allegato 1, per ciascuno dei punti di emissione in esso specificati.
29. Le modalità ed i metodi di campionamento e di analisi dovranno essere individuati tra quelli elencati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. salvo diverse indicazioni contenute nel presente allegato.
30. Per i metodi di campionamento ed analisi e la consegna dei risultati degli autocontrolli potrà essere fatto riferimento al seguente link:
<https://www.arpa.piemonte.it/scheda-informativa/controlli-sulle-emissioni-atmosfera>
dove sono reperibili le Norme tecniche di riferimento per le emissioni in atmosfera e i modelli scaricabili del Report autocontrolli emissioni: tale report potrà sostituire la relazione tecnica dei laboratori di parte e dovrà essere compilato, ove pertinente, in tutte le sue parti. Si evidenzia che l'ultima pagina del report è riservata al gestore dell'impianto che dovrà dichiarare le condizioni di marcia in essere al momento degli autocontrolli, rispetto al massimo carico di lavoro configurabile.
31. Nel caso in cui all'interno del citato documento non siano presenti le informazioni relative alla tipologia di indagini da svolgere, la ditta dovrà concordare le stesse con ARPA e dovrà trasmettere alla Provincia relazione

ALLEGATO 2 - PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE

STABILIMENTO: "POGGIO METALLI S.R.L. - FRAZIONE SPINETTA MARENGO - ALESSANDRIA"

relativa ai metodi concordati contestualmente alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti/attività autorizzati nello stabilimento; tale comunicazione costituirà parte integrante e sostanziale del presente provvedimento autorizzativo.

32. Nel caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
33. La Ditta dovrà trasmettere alla Provincia di Alessandria la documentazione di cui al punto precedente contestualmente alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti/attività autorizzati nello stabilimento; tale comunicazione costituirà parte integrante e sostanziale del presente provvedimento autorizzativo.
34. Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà richiedere qualora lo ritenga necessario, l'adozione specifica di ulteriori misure di prevenzione oltre a quelle sopra indicate.
35. Copia conforme della presente autorizzazione deve essere sempre conservata in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo; deve essere sempre garantito l'immediato ingresso nell'area, in cui è ubicato l'impianto, del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazioni preventive.
36. La Ditta deve comunicare alla Provincia eventuali modifiche alla propria attività o eventuali cambiamenti di denominazione, ragione sociale, sede legale o legale rappresentante, salvo l'obbligo di richiedere nuove autorizzazioni ove necessario.
37. La ditta deve verificare e osservare il rispetto della vigente normativa in tema di igiene e sicurezza dei lavoratori ed in tema di prevenzione degli infortuni di lavoro.

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IMPATTO ACUSTICO (articolo 3 comma 1 lettera e) DPR 59/2013 – comunicazione o nulla osta ex Legge 447/1995).

1) la Ditta deve assicurare il rispetto della seguente normativa in materia di inquinamento acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico
- DPCM 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- DPCM 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52: Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico
- D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616: L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico

2) la Ditta deve altresì assicurare il rispetto delle norme contenute all'interno del Provvedimento Definitivo di Classificazione Acustica del Comune sede dell'impianto oggetto di autorizzazione verificando entro mesi 6 dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso di approvazione del citato Provvedimento o di modifica dello stesso la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite da esso stabiliti e, se necessario, provvedendo ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentando alla Provincia di Alessandria apposito piano di risanamento, così come indicato al comma 1 art. 14 LR 52/2000

3) per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, la Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa di settore con particolare riguardo alla Legge 447/1995 ed alla Legge Regionale 52/2000, nonché alle prescrizioni della Legge 68/2015. In particolare l'attività oggetto della presente prescrizione tecnica è sottoposta al regime sanzionatorio indicato nelle leggi precitate

4) L'impatto acustico dovrà in ogni caso essere valutato attraverso una campagna di monitoraggio acustico, sia in periodo diurno che notturno ad impianto avviato e a regime, finalizzata alla verifica dei livelli acustici presso i principali ricettori circostanti l'area in esame nelle condizioni di massimo disturbo realizzabile, da presentare entro 60 giorni dalla data di messa a regime di tutti i nuovi impianti.

BIORCI
ELENA
10.07.2026
13:14:39
GMT+00:00



Ditta : "POGGIO METALLI S.R.L. - FRAZIONE SPINETTA MARENGO - ALESSANDRIA"						ALLEGATO 3 – quadro riassuntivo delle emissioni				
	Caratteristiche tecniche					Limiti di Emissione		Caratteristiche tecniche		
Punto di emissione numero	Provenienza Emissioni	Portata Eff. [m ³ /h a 0°C e 0,101Mpa]#	Durata emissioni (h/giorno)	Temp. (°C)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione Inquinante In emissione (mg/mc a 0° e 0,10 Mpa)	Concentrazione Inquinante espresso in flusso di massa (kg/h)	Altezza punto di emissione dal suolo [mt]	Diametro int. o sezione int. [mt]	Tipo di impianto di abbattimento
E1	PUNTI DI SPIRAZIONE LOCALIZZATA - FASI DI PREMACINAZIONE E TRITURAZIONE DI RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO	17.000	8/24 DISCONT.	AMBIENTE	POLVERI TOTALI di cui Cu, Tab B Cl. III All. 1	10 5	-- --	13,50	0,50	FILTRO A TESSUTO
E2	PUNTI DI ASPIRAZIONE LOCALIZZATA - FASI DI SEPARAZIONE E PURIFICAZIONE A SECCO DI RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO	4.400	8/24 DISCONT.	AMBIENTE	POLVERI TOTALI di cui Cu, Tab B Cl. III All. 1	10 5	-- --	13,50	0,50	FILTRO A CARTUCCE E A TESSUTO
E3	ASPIRAZIONE LOCALIZZATA A INIZIO E FINE LINEADI SEPARAZIONE E PURIFICAZIONE A SECCO DI RIFIUTI AVIATI A RECUPERO	22.000	8/24 DISCONT.	AMBIENTE	POLVERI TOTALI di cui Cu, Tab B Cl. III All. 1	10 5	-- --	13,50	0,50	FILTRO A TESSUTO

La portata è intesa come portata di progetto MASSIMA tale da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio.



BIORCI
ELENA
10.07.2026
13:14:39
GMT+00:00

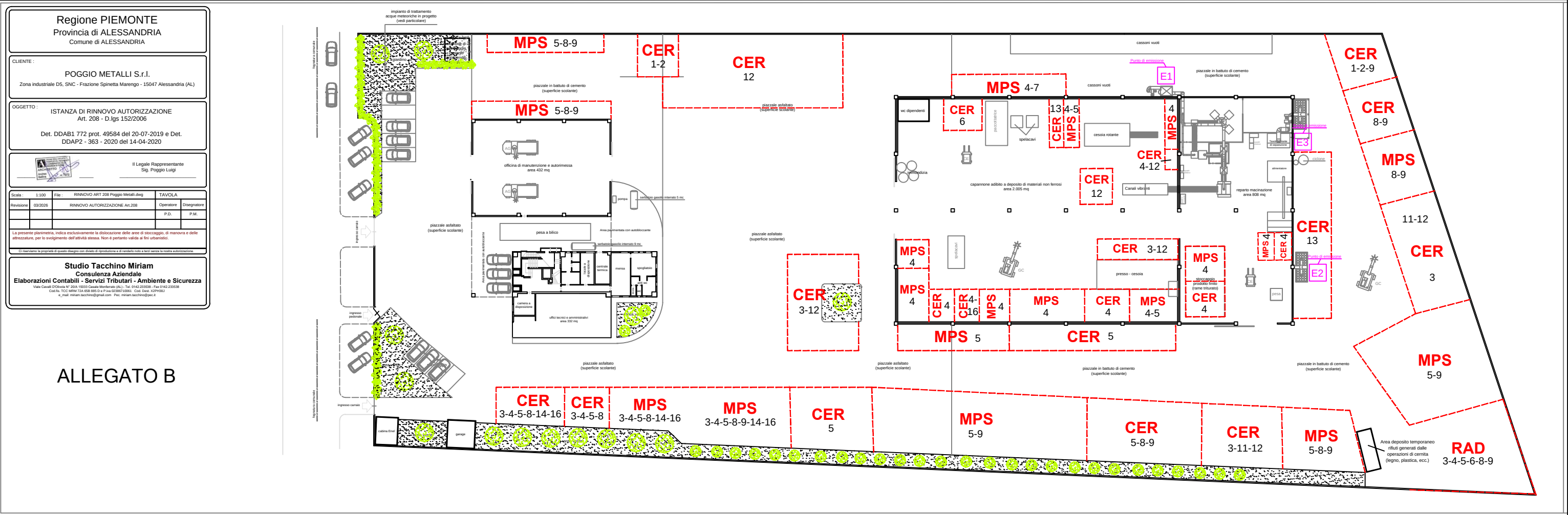


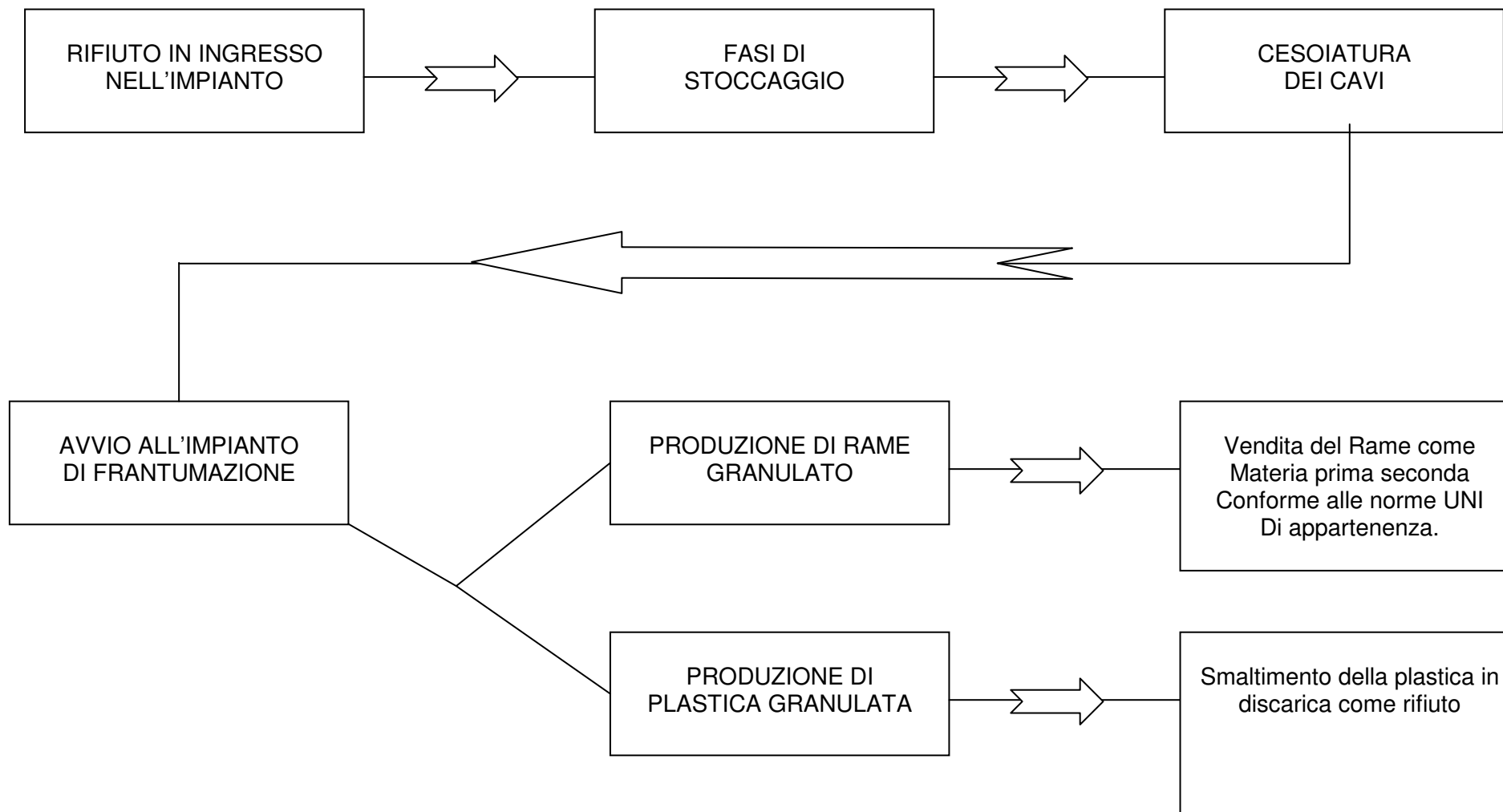
Tabella codici C.E.R.

c.e.r.	Descrizione	Operazioni di recupero di cui	Quant. istant. in Ton	Zona di stoccaggio
120101	Limature, scaglie e polveri di metalli ferrosi	R4 R12 e R13	30	1
120102	Altre particelle di metalli ferrosi	R4 R12 e R13	30	
120103	Limature, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	R4 R12 e R13	45	2
120104	Altre particelle di metalli non ferrosi	R4 R12 e R13	30	
160214	Apparecchiature fuori uso	R4 R12 e R13	50	3
160216	Comp. Rimosse da apparecchiature	R4 R12 e R13	80	
200136	Apparecchiature elettroniche ed elettriche	R4 R12 e R13	10	
200307	Rifiuti Ingombranti	R13 R12 D15	8	
170401	Rame, bronzo ottone	R4 R12 e R13	350	4
200140	Metallo	R4 R12 e R13	30	
150104	Imballaggi in metallo	R4 R12 e R13	15	
170402	Alluminio	R4 R12 e R13	200	5
170403	Piombo	R4 R12 e R13	30	6
170404	Zinco	R4 R12 e R13	10	7
170405	Ferro	R4 R12 e R13	50	8
170405	Acciaio	R4 R12 e R13	80	9
191001	Rifiuti di ferro e acciaio	R4 R12 e R13	10	
170406	Stagno	R4 R12 e R13	25	10
170407	Metalli Misti	R4 R12 e R13	80	11
170411	Cavi diversi da 170411*	R4 R12 e R13	800	12
160304	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 Spezzoni di cavi elettrici			
120199	Rifiuti non specificati altrimenti spezzoni di cavi elettrici			
200139	Plastica	R13 R12 D15	4	13
020104	Rifiuti di plastica (esclusi imballaggi)	R13 R12 D15	1	
120105	Limature e trucioli di materiale plastico	R13 R12 D15	15	
150102	Imballaggi in plastica	R13 R12 D15	1	
170203	Plastica	R13 R12 D15	1	
191204	Plastica e gomma	R13 R12 D15	36	
070213	Rifiuti plastici	R13 R12 D15	11	
020110	Rifiuti metallici	R4 R12 e R13	5	14
191202	Metalli ferrosi	R4 R12 e R13	50	
150106	Imballaggi in materiali misti	R13 R12 D15	10	15
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	R4 R12 e R13	20	16
191203	Metalli non ferrosi	R4 R12 e R13	50	

2167,00

Quantità annua ritirata complessivamente pari a 9.500 tonnellate.

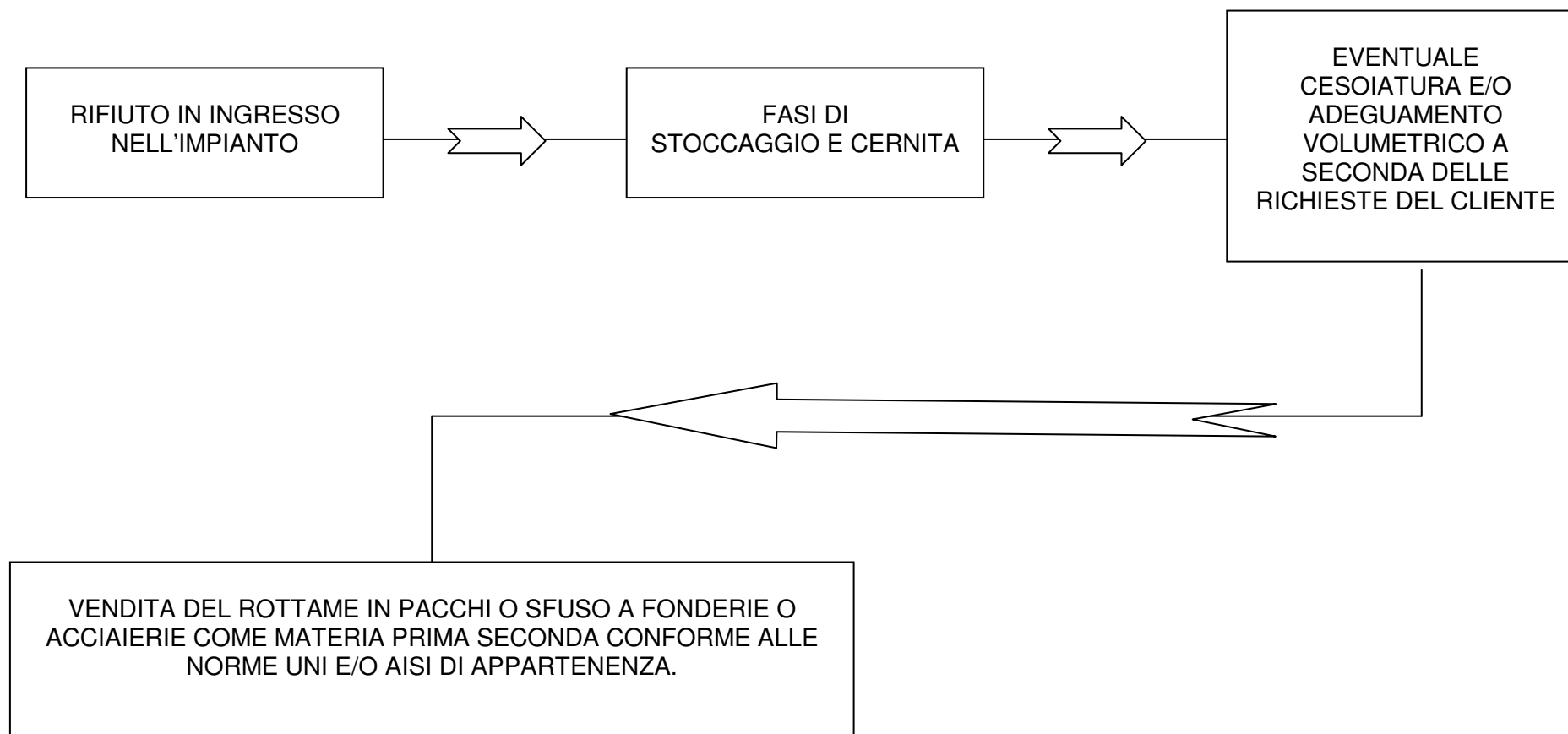




ALLEGATO C2
SCHEMA DI FLUSSO

RELATIVO AL COMMERCIO DI ROTTAMI METALLICI.

BIORCI
ELENA
10.07.2026
13:14:41
GMT+00:00



A.M.A.G. S.p.A.
Azienda Multiutility Acqua Gas
Capitale sociale Euro 87.577.205,00 I.V.

Via Damiano Chiesa, 18
15100 Alessandria
Telefono 0131283611, fax 0131267220
amagal@tin.it



**APPROVAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE
DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E
DELLE ACQUE DI LAVAGGIO DI AREE ESTERNE**
(art. 10 - Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i.)

N° 079/14/ppg

Proi n° 374 DP/mc

Alessandria, li 9 OTT 2014

VISTA

l'istanza di modifiche sostanziali di impianto esistente (già in possesso di approvazione di PPG n° 13/08ppg del 26/02/2008) pervenuta al Gestore in data 23/09/2014 presentata dal Sig. **POGGIO LUIGI** in qualità di legale rappresentante della Ditta **POGGIO METALLI SRL.**, con unità operativa sita in **ALESSANDRIA**, nel sobborgo di **Spinetta Marengo, ZONA INDUSTRIALE D5 s.n.c.**, dove viene svolta l'attività commercio e lavorazione di rottami ferrosi;

ESAMINATO

Il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne e i relativi allegati presentati dalla Ditta di cui sopra;

VISTO

il D.P.G.R. del 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i.

VISTO

Il Regolamento Fognario dell'ATO n° 6 - Alessandrino -

SI APPROVA

Il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne della Ditta **POGGIO METALLI SRL.**, sita in **ALESSANDRIA**, nel sobborgo di **Spinetta Marengo, ZONA INDUSTRIALE D5 s.n.c.** e si autorizza a recapitare nella pubblica fognatura lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio di aree esterne provenienti dalle superfici scolanti del proprio insediamento; il tutto secondo le modalità, caratteristiche ed ubicazione quali risultano dalle planimetrie e dalla documentazione allegata all'istanza presentata.

La gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 1/R/06 e più specificatamente attenendosi a quanto contenuto nel piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio approvato e dovrà essere uniformata alle norme tecniche e generali ed a quelle integrative e di attuazione che saranno in materia emanate dai competenti organi nei limiti temporali e con le modalità in esse stabilite.

Eventuali opere di adeguamento previste dal piano di prevenzione e gestione presentato devono essere completate entro due anni dall'approvazione dello stesso.



A.M.A.G. S.p.A.
Registro Imprese, Codice fiscale, Partita Iva 01830160063
-R.E.A. 203057

A.M.A.G. S.p.A.
Azienda Multiutility Acqua Gas
Capitale sociale Euro 87.577.205,00 I.V.

Via Damiano Chiesa, 18
15100 Alessandria
Telefono 0131283611, fax 0131267220
amaga@tin.it



È fatto obbligo di :

- a) rispettare il disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenuto nel piano di gestione;
 - b) notificare al Gestore ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e al piano di prevenzione e gestione della acqua meteoriche di dilavamento e di lavaggio della superfici scolanti;
 - c) notificare al Gestore ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento;
 - d) effettuare operazioni di movimentazione, immagazzinamento e trattamento di sostanze potenzialmente pericolose in modo tale da impedire che eventuali effluenti liquidi possano defluire nella rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio;
 - e) in caso di sversamenti accidentali relativi a sostanze potenzialmente pericolose attivare le procedure di intervento previste dal piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio, e recuperare detti materiali provvedendo al loro smaltimento come rifiuti;
 - f) mantenere pulita la vasca di raccolta delle acque di prima pioggia e di lavaggio, e mantenere in perfetta efficienza l'impianto di trattamento delle stesse;
 - g) mantenere in condizioni di efficienza e di accessibilità il punto di controllo posto sulla tubazione di scarico;
 - h) provvedere alla formazione e informazione del personale addetto sulle modalità di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio previste dal piano approvato.
- All' immissione in rete fognaria delle acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti verrà applicata la tariffa stabilita dall'Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato (art. 18 Regolamento Generale di fognatura). È fatta salva la potestà del Gestore di effettuare, in qualunque momento, all'interno dell'insediamento produttivo, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione delle immissioni. In caso di mancata osservanza di quanto previsto dal piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio verrà revocata l'autorizzazione all'allacciamento per l'emissione delle acque meteoriche e di lavaggio con le modalità previste dalla Legge, salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

La presente approvazione è rilasciata ai sensi del Regolamento regionale n. 1/R del 2006 e s.m.i. e sono fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni prescritte dalle Leggi vigenti per lo svolgimento dell'attività.

Si raccomanda particolare attenzione in riferimento ai prescritti del citato Regolamento Generale di fognatura dell'ATO 6 (art. 8 bis, 15 bis e 18) e del Regolamento Tecnico ATO 6 (art. 23).

Il Responsabile Ambiente e Depurazione
Daniela Priarone



A.M.A.G. S.p.A.
Registro Imprese, Codice fiscale, Partita Iva 01830160063
R.E.A. 203057



Provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE

DIREZIONE AMBIENTE ITTICO VENATORIA TARTUFI E POLIZIA LOCALE

Determinazione n. 1470 del 14/07/2026

OGGETTO: OGGETTO: D.LGS.152/06 e SMI, ART. 208. PROVVEDIMENTO DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA PER IL DEPOSITO PRELIMINARE [D15] MESSA IN RISERVA [R13], RECUPERO [R4] [R12], DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - DITTA POGGIO METALLI SRL – SPINETTA M.GO - ALESSANDRIA.

Servizio Gestione Rifiuti

La sottoscritta Ing. Elena Biorci, Dirigente della Direzione Ambiente Ittico/Venatoria, Tartufi e Polizia Locale della Provincia di Alessandria, presso la sede della medesima direzione, sita in via Galimberti 2 Alessandria,

Visti :

La legge 241/90 e s.m.i. recante ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

L'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza.

L'art. 4 del D.Lgs. 165/2001, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici.

L'art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria.

Il Decreto del Presidente della Provincia Alessandria n. 118/2025 del 15/07/2025 di attribuzione dell'incarico dirigenziale all'ingegnere Elena Biorci.

L'Ordine di Servizio n. 26 del 01/07/2026 avente oggetto :” Atto di gestione organizzativa della Direzione Ambiente Ittico/Venatoria, Tartufi e Polizia Locale : Definizione struttura, servizi ed uffici dal 01/07/2026”.

Il Decreto del Presidente della Provincia 72/23345 del 08/05/2025 di approvazione della modifica della macrostruttura provinciale a far data dal 01/06/2025.

Il Decreto del Presidente della Provincia 75 del 30/03/2026 del ad oggetto “Modifica assetto organizzativo dell'Ente” a far data dal 01/04/2026.

Il Decreto del Presidente della Provincia n. 77 del 01/04/2026 come modificato con Decreto 84 del 02/04/2026 ad oggetto "Ing. Elena Biorci Attribuzione incarico Dirigente della Direzione Ambiente Ittico/Venatoria, Tartufi e Polizia Locale".

L'atto di Gestione Organizzativa protocollo n. 14743 del 02/04/2026 del Segretario Generale ad oggetto: "Assegnazione Risorse Umane alle Strutture Apicali dell'Ente a seguito dell'adeguamento della Macrostruttura".

La L.R. n. 44 del 26/04/2000 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59" ed in particolare gli articoli 36 e 50.

L'art. 3 della L.R. n. 24 del 24.10.2002 "Norme per la gestione dei rifiuti (competenze delle Province)".

La L.R. n. 23 del 29/10/2015 riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

La DGR n. 20-192 del 12 giugno 2000 e s.m.i. riportante criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97 (ora D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Il D. Lgs. 49/214 e s.m.i. "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il DM Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i. "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".

Il DM Ambiente 5 aprile 2006 n. 186 che ha introdotto modifiche al DM Ambiente 5 febbraio 1998.

Il Regolamento UE n. 333/2011 del 31/03/2011 recante criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il Regolamento UE 715/2013 recante criteri per determinare quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Premesso che:

la Ditta Poggio Metalli S.r.l. avente sede legale e operativa in Alessandria, Via Gambalera 172, fraz. Spinetta M.go Zona Industriale D/5 – Partita IVA 01338620063 - nella persona del Legale Rappresentante Poggio Luigi nato ad Alessandria il 11/07/1941 - C.F. PGGLGU41L11A182U è autorizzata per attività di deposito preliminare [D15] e messa in riserva [R13] recupero [R4] [R12] di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. con DDVA3 – 491 – 2022 Prot. n. 36867 del 07/07/2022 modificata da Determinazione n. 33 del 09/10/2025.

Con nota Prot. Prov. AL n. 11229 del 12/03/2026 la Ditta Poggio Metalli s.r.l. presentava istanza di rinnovo dell'autorizzazione di cui sopra senza modifiche.

Considerato che :

con nota Prot. n. 11644 del 16/03/2026 la Provincia di Alessandria avviava il procedimento di cui sopra e contestualmente dava comunicazione di motivi ostativi ex art. 10 bis L. 241/90 e s.m.i. per carenza documentale;

con nota Prot. prov. AL n. 12418 del 19/03/2026 la Ditta Poggio Metalli S.r.l. trasmetteva la documentazione richiesta, e pertanto con nota Prot. n.13344 del 25/03/2026 la Provincia di Alessandria riavviava il procedimento di cui sopra e convocava la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona ai sensi del D.Lgs. 127/2016 e dell'articolo **14-bis**, della L. 241/1990, ossia senza riunione, mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra i soggetti convocati, dei pareri di competenza con richiesta dei pareri entro il 06/05/2026, comunicando, tra l'altro, agli Enti ed ai Servizi Provinciali interessati :

- che trattandosi di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ogni altro visto, parere, autorizzazione e concessione di organi regionali, provinciali e comunali rilasciati alla Ditta Poggio Metalli S.r.l., dagli Enti o dai Servizi Provinciali interessati avrebbe dovuto essere integrato nel provvedimento autorizzativo ai sensi dell'Art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- che, visto il carattere decisorio della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'articolo 14 ter comma 7 della Legge 241 del 07/08/1990 e s.m.i., sarebbe stato considerato acquisito l'assenso senza condizioni dell'Amministrazione il cui rappresentante non avesse espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata.

Visti i pareri favorevoli pervenuti tranne il parere di ARPA che risultava ancora interlocutorio, e vista pertanto la conseguente nota Prot. n. 21784 del 15/05/2026 di richiesta integrazioni alla ditta istante.

Vista la nota integrativa Prot. Prov. AL n. 23545 del 25/05/2026 con la quale la Ditta Poggio Metalli S.r.l. ha trasmesso i chiarimenti richiesti, e la conseguente nota Prot. n. 23664 del 26/05/2026 di convocazione della II conferenza dei servizi in modalità asincrona con richiesta di pareri entro il giorno 22/06/2026.

Visti tutti i pareri definitivi favorevoli pervenuti e la conseguente nota Prot. n. 28838 del 23/06/2026 di conclusione favorevole dell'istruttoria con richiesta di documentazione atta alla redazione del titolo autorizzativo.

Visti i chiarimenti trasmessi dalla Ditta Poggio Metalli s.r.l. con nota Prot. prov. AL n. 28859 del 23/06/2026.

Letto l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Dato atto che per la presente Determinazione è stato effettuato, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica.

DETERMINA

DI RINNOVARE l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., alla Ditta Poggio Metalli S.r.l. avente sede legale e operativa in Alessandria Via Gambalera 172, fraz. Spinetta M.go Zona Industriale D/5 – Partita IVA 01338620063 - nella persona del Legale Rappresentante Poggio Luigi nato ad Alessandria il 11/07/1941 - C.F. PGGLGU41L11A182U per attività di deposito preliminare [D15] e messa in riserva [R13] recupero [R4] [R12] di rifiuti speciali non pericolosi, nel rispetto della normativa vigente e delle seguenti prescrizioni :

PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

PUNTO A) – Allegati.

Gli otto allegati individuati con le lettere A, B, C1, C2, D, 1 – 2 - 3 formano parte integrante del presente atto ed il loro contenuto costituisce prescrizione autorizzativa. Tali allegati sono costituiti dalla documentazione presentata dalla ditta istante nel corso dell'istruttoria e rappresentano oggetto delle valutazioni positive finali degli Enti e dei Servizi provinciali competenti sulla base delle quali viene rilasciata la presente autorizzazione, oppure sono costituiti da documentazione fornita dagli Enti e Servizi Provinciali coinvolti nel procedimento.

Gli allegati sono i seguenti :

Allegato A ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI

Allegato B PLANIMETRIA IMPIANTO

Allegati C1 e C2 SCHEMI DI FLUSSO

Allegato D APPROVAZIONE PIANO PREVENZIONE E GESTIONE ACQUE METEORICHE

Allegati 1 – 2 – 3 AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.

Sono autorizzate le operazioni di recupero e smaltimento relativamente ai rifiuti di cui all'allegato A, elenco codici CER indicante le operazioni alle quali possono essere sottoposti i rifiuti, ai sensi degli Allegati B e C alla Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con indicazione dei quantitativi di messa in riserva massima istantanea ed annuale espressi in peso.

Le attività devono essere svolte nelle aree individuate in planimetria generale dell'impianto recante indicazione delle aree di stoccaggio e trattamento dei rifiuti e riportata nell'Allegato B al presente provvedimento.

Le operazioni di gestione e stoccaggio dei rifiuti vengono svolte secondo quanto indicato negli Allegati C1 e C2 nei quali sono riportati gli schemi di flusso relativi all'attività di deposito preliminare D15, messa in riserva R13, scambio e recupero dei rifiuti R12 e R4.

L'Allegato D è costituito dall' Approvazione Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne e autorizzazione al recapito nella pubblica fognatura lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne N.79/14/ppg, Prot.374 del 9/10/2014 della Ditta Poggio Metalli S.r.l., pervenuto alla Provincia di Alessandria con nota Prot. Prov. AL n. 96988 del 22/10/2014, contenente le prescrizioni del caso, rilasciate da A.M.A.G. S.p.a. alla Ditta Poggio Metalli S.r.l., ed acquisiti come allegato del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla Ditta Poggio Metalli S.r.l., da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati. La validità di tale documento è stata confermata con parere di Sogeri S.p.a. (prima AMAG) Prot. n. 937 del 05/05/2026.

Gli Allegati 1 – 2 – 3 costituiscono l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

PUNTO B) – Impianto autorizzato.

L'impianto autorizzato opera nel settore del commercio, lavorazione e recupero di rifiuti costituiti da rottami

metallici e cavi elettrici non pericolosi.

Le due attività svolte presso l'impianto sono le seguenti :

- lavorazione dei cavi elettrici mediante macinazione e selezione delle varie frazioni al fine di recuperare la frazione metallica.
- Commercio e lavorazione di rottami metallici attraverso attività di cernita, cesoia tura ed impacchettamento per il recupero in impianti metallurgici.

PUNTO C) – Tipi e quantitativi di rifiuti da smaltire o recuperare.

1. Il quantitativo totale massimo istantaneo di rifiuti ammesso alla messa in riserva è di **2167 (duemilacentosessantasette) tonnellate**.
2. Il quantitativo massimo complessivo annuale di rifiuti ammessi in impianto è di **9.500 (novemilacinquecento) tonnellate**.

I singoli quantitativi di messa in riserva istantanea sono indicati nella tabella di cui all'Allegato A al presente atto.

PUNTO D) – Metodo di trattamento e recupero autorizzato, attività autorizzate e attrezzature utilizzate.

- 1) L'attività autorizzata, fatte salve le prescrizioni contenute nel presente atto, deve essere svolta seguendo le modalità operative descritte nella documentazione tecnica presentata dalla ditta Poggio Metalli S.r.l ed assunta dalla Provincia di Alessandria ai seguenti protocolli:

Prot. Prov. AL n. 11229 del 12/03/2026;

Prot. prov. AL n. 12418 del 19/03/2026;

Prot. Prov. AL n. 23545 del 25/05/2026;

Prot. prov. AL n. 28859 del 23/06/2026.

Tale documentazione tecnica, si richiama integralmente. Il dettaglio delle operazioni di recupero autorizzate, a cui possono essere sottoposti i singoli rifiuti individuati per codice CER, è specificato nell'Allegato A.

- 2) L'attività autorizzata alla ditta consiste in:

- **[D15]** - deposito preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D14..
- **[R4]** - riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici.
- **[R12]** raggruppamento dei rifiuti ottenuti dalle operazioni di trattamento e separazione, con quelli ottenuti dalla selezione/cernita manuale, o direttamente in ingresso all'impianto, senza dare luogo a materia prima.
- **[R13]** - messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R12.

Le modalità di conduzione delle operazioni autorizzate vengono meglio specificate negli schemi di flusso di cui agli Allegati C1 e C2.

L'operazione D15 consiste nel deposito preliminare dei rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da D1 a D14, presso soggetti terzi regolarmente autorizzati.

L'operazione R4 consiste nel riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici.

L'operazione R12 consiste nel raggruppamento dei rifiuti ottenuti dalle operazioni di trattamento e separazione, con quelli ottenuti dalla selezione/cernita manuale, o direttamente in ingresso all'impianto. Il raggruppamento deve essere finalizzato all'attribuzione di un codice CER univoco, a partite di rifiuti omogenee per provenienza e per caratteristiche merceologiche, senza dar luogo a materia prima, per il successivo avvio a recupero finale presso soggetti terzi debitamente autorizzati. Il raggruppamento dei rifiuti deve inoltre essere effettuato in maniera tale che gli impianti di recupero finale, ai quali sono destinati i rifiuti in uscita dallo stabilimento, siano comunque autorizzati a ricevere anche i singoli codici CER oggetto del raggruppamento. **Lo stoccaggio dei rifiuti già sottoposti a raggruppamento, in attesa di essere avviato alle successive operazioni di recupero presso soggetti terzi, non deve superare la durata massima di giorni 90 (novanta).**

L'operazione R13 consiste nella messa in riserva dei rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12, sia che queste avvengano all'interno dello stabilimento della Ditta POGGIO METALLI S.R.L. sia che avvengano presso soggetti terzi regolarmente autorizzati.

Nelle suddette operazioni sono ricomprese anche le attività di riduzione volumetrica, la cernita e selezione, anche manuale, quando da tali operazioni non si ottengano materie prime conformi ai dettami del DM 05.02.1998 e s.m.i.

3) Le operazioni autorizzate devono essere condotte esclusivamente presso le aree e postazioni di lavoro all'uopo identificate in planimetria generale dell'impianto, assunta quale allegato B al presente provvedimento. I macchinari utilizzati nell'attività di gestione rifiuti, oltre a mezzi utilizzati per trasporto e caricamento, e le attrezzature utensili, sono i seguenti :

1. **Impianto macinazione cavi ELDAN SR matricola 1602HD;**
2. **Pressa cesoia fissa Idromec spa matricola 32841 ;**
3. **Nastro Dosatore Matricola NDT0020;**
4. **Polverizzatore Turbo matricola 625/4 000013**
5. **Separatore Roby 71 matricola 712000061**

La modifica o la sostituzione dei sopraccitati macchinari deve essere preventivamente comunicata al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria al fine di stabilire se sussista la necessità di modifica dell'atto autorizzativo.

PUNTO E) – Prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene ambientale.

Prescrizioni generali per l'intera attività di gestione rifiuti svolta nell'impianto :

1 - I rifiuti non possono essere stoccati per un periodo eccedente i mesi 12.

2 – L'attività di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti autorizzata deve essere svolta esclusivamente nelle aree autorizzate. L'attività di deposito, stoccaggio e trattamento dei rifiuti deve essere svolta all'interno del capannone industriale e sulle aree meglio individuate nell'allegato B "planimetria" dell'impianto recante indicazione delle aree di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento dei rifiuti. I rifiuti vanno detenuti in maniera separata ed ordinata all'interno dei settori e relativi contenitori, come meglio individuati della raffigurazione planimetrica. Nelle aree dove è previsto lo stoccaggio di diversi codici CER, deve sempre essere indicato l'elenco completo dei CER che possono essere presenti nell'area. I rifiuti incompatibili, suscettibili

cioè di reagire pericolosamente tra di loro, devono essere stoccati in modo che non possano venire in contatto tra loro. L'area di conferimento deve essere distinta da quella di messa in riserva e deve avere dimensioni tali da consentire una agevole movimentazione dei mezzi in ingresso ed in uscita.

3 – L'area impermeabilizzata sulla quale deve essere svolta l'attività autorizzata, nonché la rete di raccolta e regimazione delle acque deve essere oggetto di continua manutenzione tale da garantire le condizioni di allestimento iniziali e tale da garantire la protezione del suolo e del sottosuolo con raccolta e trattamento delle acque meteoriche e dei reflui. I pozzetti di ispezione e campionamento devono essere resi sempre accessibili e indicati in apposita cartellonistica.

4 – I contenitori eventualmente utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono avere caratteristiche tecniche adeguate al loro utilizzo, devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, di idonei mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; gli stessi contenitori se riutilizzati per contenere tipologie diverse di rifiuto, devono essere opportunamente bonificati.

5 – Allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, tutti i contenitori e le aree di stoccaggio devono essere contrassegnati con etichette o targhe indicanti il codice CER e la descrizione del rifiuto; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.

6 – Le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere localizzate nel rispetto di quanto riportato nell'allegato B alla presente autorizzazione. I rifiuti devono essere stoccati in maniera tale da evitare miscele accidentali e raggruppamenti non previsti dalla presente autorizzazione.

7 - Tutti i rifiuti prodotti dall'attività svolta e detenuti in regime di deposito temporaneo, devono essere conservati conformemente a quanto disposto dall'art. 185 bis, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., identificati da idonea cartellonistica, e gestiti secondo la normativa vigente in materia di tutela ambientale e salute pubblica.

8 - E' fatto obbligo di garantire la separazione fisica dei rifiuti ritirati da terzi, dai rifiuti prodotti in loco, anche se è ammesso l'utilizzo delle medesime aree di stoccaggio; deve pertanto essere garantito in ogni momento agli organi addetti al controllo la facile identificazione dei rifiuti ritirati da terzi da quelli prodotti dall'attività di trattamento e tenuti in regime di deposito temporaneo. Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve avvenire al coperto.

9 – le aree previste per la messa in riserva dei rifiuti non possono essere utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime recuperate o di altro materiale, i quali devono essere stoccati separatamente così come indicato nella planimetria di cui all'allegato B al presente atto.

10 – l'area contrassegnata da RAD può essere utilizzata esclusivamente per lo stoccaggio dei rifiuti risultati positivi alle misure di radioattività in attesa del successivo allontanamento dall'impianto e non può essere adibita allo stoccaggio di altro materiale.

11 – Al fine di evitare l'accesso ai non addetti ai lavori, la sede operativa, ed in particolare il capannone industriale, dove è ammesso lo svolgimento dell'attività, deve essere tenuta adeguatamente chiusa sia nelle ore notturne che in caso in assenza del personale.

12 - La Ditta deve adempiere a quanto previsto dal D. Lgs. 20/02/2009 n. 23 – Attuazione della Direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, utilizzando idonea strumentazione atta a rilevare i livelli di radioattività di tutti i rifiuti metallici in ingresso all'impianto. Per quanto concerne la procedura di controllo radioattività per i rifiuti per i quali si rendono necessarie specifiche verifiche, si rimanda a quanto riportato nella documentazione tecnica allegata all'istanza ed assunta con prot. n. 119134 del 18.12.2013. La strumentazione utilizzata per la tipologia di controlli citati (Rilevatore radioattività Modello Radiation Alert Inspector EXP - serial: 23820-03790), dovrà essere sempre presente presso la sede dell'impianto e si dovrà verificarne periodicamente il corretto funzionamento.

13 – Qualora si dovessero verificare eventuali emergenze all'interno dell'impianto, dovranno essere immediatamente attivate le procedure indicate nella relazione tecnica presentata dalla Ditta ed assunta agli atti dalla Provincia di Alessandria con nota prot. n. 35359 del 26.05.2016. Copia di detta relazione deve essere sempre conservata presso l'impianto a disposizione degli Enti di controllo e del personale operativo. Tale relazione tecnica si richiama integralmente.

14 – L'impianto e l'attività devono essere conformi a quanto stabilito dalla normativa antincendio, ed in particolare l'attività dovrà essere condotta nel rispetto del CPI in possesso della Ditta istante rilasciato dal competente Comando VVFF. Ogni modifica rispetto a tale aspetto deve essere comunicata alla Provincia di Alessandria.

15 - La Ditta deve garantire la regolare pulizia delle superfici interne oggetto di attività di deposito e di trattamento di rifiuti, e le medesime superfici impermeabilizzate dovranno essere mantenute in condizioni di efficienza e di buono stato. Deve essere garantito il mantenimento in buono stato anche delle superfici impermeabilizzate esterne al capannone, ove è ammesso lo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti, aree che comunque sono interessate dalla viabilità dei mezzi in ingresso ed in uscita.

16 - La Ditta deve garantire la regolare pulizia della sede operativa oggetto di attività di deposito e di trattamento di rifiuti e deve adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la dispersione di polveri e di odori e rumori molesti nell'ambiente circostante e negli ambienti di lavoro. Eventuali operazioni di disinfestazione e derattizzazione della sede operativa, le modalità e la frequenza di tali operazioni, i prodotti impiegati ed i periodi dell'anno devono essere concordati con gli uffici dell'ASL competente per territorio.

17 - La viabilità interna all'impianto deve essere garantita, in condizioni agevoli e di sicurezza, in ogni periodo dell'anno.

18 - Sui rifiuti costituiti da metallo è ammesso l'utilizzo di strumenti di taglio a fiamma solo dopo aver accertato l'assenza di ogni rischio per l'operatore, ed aver verificato l'assenza di residui d'olio o di altri prodotti infiammabili. Tali operazioni dovranno inoltre essere condotte secondo quanto meglio dettagliato nella schede tecniche allegate alla documentazione depositata e nel manuale d'uso della stessa attrezzatura.

19 - Nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri ambientali ed igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela ambientale e salute pubblica e dei lavoratori; deve essere evitata la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti, devono essere evitati l'inquinamento del suolo e del sottosuolo e la formazione e la dispersione di emissioni in atmosfera inquinanti o tossiche nonché la formazione e la dispersione di odori sgradevoli e di polveri.

20- Gli operatori addetti alle lavorazioni di cui all'oggetto devono essere adeguatamente formati ed informati ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, e devono essere provvisti di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI). I rischi lavorativi dovranno essere inseriti nel documento di valutazione dei rischi da redigere ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero considerati nell'autocertificazione prevista dall'art. 29, comma 5, dello stesso Decreto.

Deve sempre essere garantita una adeguata formazione, sotto il profilo ambientale, al personale impiegato presso l'impianto, in merito all'attività svolta, comprensiva di eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari in caso di variazioni della normativa vigente in materia o delle modalità di conduzione dell'attività stessa.

L'attività autorizzata deve essere svolta oltre che nel rispetto dei dettami del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., anche nel rispetto della norma specifica di settore per le particolari tipologie di rifiuti che vengono gestite presso l'impianto :

Prescrizioni specifiche per l'attività di trattamento dei rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):

L'attività di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche deve avvenire in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 14/03/2014 n. 49 "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Attuazione direttiva 2012/19/UE" e s.m.i., per quanto applicabile.

PUNTO F) – Risorse Idriche.

La ditta deve attenersi alle disposizioni di cui alla D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R così come modificata con D.P.G.R. 2 agosto 2006 n. 7/R e con D.P.G.R. 4 dicembre 2006 n. 13/R in materia di "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)".

Dovrà inoltre essere rispettato quanto espressamente contenuto nell'atto di approvazione del citato Piano di Prevenzione e Gestione rilasciato dal Gestore della Pubblica Fognatura – A.M.A.G. S.p.a. – con proprio atto n. prot. 374 del 09/10/2014 (ALLEGATO D) il quale viene acquisito integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla Ditta Poggio Metalli S.r.l., da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati.

PUNTO G) - Impatto Acustico.

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IMPATTO ACUSTICO (articolo 3 comma 1 lettera e) DPR 59/2013 – comunicazione o nulla osta ex Legge 447/1995)

1) la Ditta deve assicurare il rispetto della seguente normativa in materia di inquinamento acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico

- DPCM 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno

- DPCM 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

- Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52: Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico

- D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616: L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico;

2) la Ditta deve altresì assicurare il rispetto delle norme contenute all'interno del Provvedimento Definitivo di Classificazione Acustica del Comune sede dell'impianto oggetto di autorizzazione verificando entro mesi 6 dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso di approvazione del citato Provvedimento o di modifica dello stesso la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite da esso stabiliti e, se necessario, provvedendo ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentando alla Provincia di Alessandria apposito piano di risanamento, così come indicato al comma 1 art. 14 LR 52/2000;

3) per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, la Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa di settore con particolare riguardo alla Legge 447/1995 ed alla Legge Regionale 52/2000, nonché alle prescrizioni della Legge 68/2015. In particolare l'attività oggetto della presente prescrizione tecnica è sottoposta al regime sanzionatorio indicato nelle leggi precitate.

Entro 60 giorni dal rilascio del presente atto, salvo eventuale richiesta di motivata proroga, deve essere effettuato un ciclo di misure di verifica, ad impianti installati ed a pieno regime nelle condizioni di massimo disturbo, i cui risultati devono essere inviati ad ARPA e Provincia di Alessandria.

PUNTO H – Emissioni in Atmosfera.

Si rimanda agli Allegati 1 – 2 – 3 relativi all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Prescrizioni ASL AL :

1. L'impianto di abbattimento dovrà essere sottoposto alle periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne la perfetta efficienza.
2. Dovrà essere garantita la sicurezza durante le fasi di campionamento dal camino, in base a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

Prescrizioni ARPA :

1. L'impianto di abbattimento risulta dotato di pressostato differenziale: non si evince la presenza di allarmi ottici e/o acustici. La Norma UNI 11304-1 ed eventuali successive modifiche, prevede, per portate superiori a 10.000 Nm³/h, l'installazione di idoneo rilevatore di polveri (triboelettrico, ottico), opportunamente posizionato (ove possibile secondo la UNI EN 16911) e tarato/calibrato (con modalità di cui sia data evidenza), avente la funzione di rilevare e segnalare eventuali emissioni anomale. Se ne chiede l'adeguamento.

2. In merito alla scelta di aumentare il diametro del condotto di espulsione per la limitazione della velocità con conseguente riduzione di turbolenza all'interno del condotto e della rumorosità si ricorda che deve essere assicurato un contenuto entalpico tale da assicurare una adeguata dispersione dei fumi in atmosfera.
3. Per l'installazione delle prese campione, per i metodi di campionamento ed analisi e la consegna dei risultati degli autocontrolli venga fatto riferimento al seguente link:
<https://www.arpa.piemonte.it/scheda-informativa/controlli-sulle-emissioni-atmosfera>

CONTROLLO SORGENTI EMISSIONI IN ATMOSFERA: Norme tecniche di riferimento per le emissioni in atmosfera e Report autocontrolli emissioni (tale Report può sostituire la relazione tecnica dei laboratori e deve essere compilato, ove pertinente, in tutte le sue parti. L'ultima pagina è riservata al gestore dell'impianto che dovrà dichiarare le condizioni di marcia rispetto alle peggiori in essere al momento degli autocontrolli).

4. Ad integrazione della documentazione agli atti, si chiede l'invio, ad ARPA e Provincia di Alessandria, di schema di impianto con indicazione del posizionamento dei punti di captazione installati e da installare.

PUNTO I) – Localizzazione dell'impianto.

L'attività di gestione rifiuti può essere svolta esclusivamente nelle aree censite al NCT foglio 177 mappale 74 e 77 del Comune di Alessandria Zona Industriale D5 Via Gambalera 172., all'interno dei capannoni industriali e sul piazzale asservito.

PUNTO L) – Prescrizioni per operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito.

Il piano di emergenza, bonifica, messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino della sede operativa dovrà essere eseguito secondo quanto dichiarato nella relazione tecnica presentata dalla ditta e protocollata dalla Provincia di Alessandria con nota prot. n. 35359 del 26.05.2016 Tale documentazione tecnica, anche se non allegata, si richiama integralmente.

PUNTO M) – Garanzie Finanziarie.

E' fatto obbligo alla Ditta di presentare ovvero adeguare (qualora già in essere), entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto, ai sensi del D.Lgs.152/06, della L.R. 24/2002 e della D.G.R. n.20-192 del 12/06/2000 e s.m.i., apposita **polizza assicurativa o fidejussione bancaria** quale garanzia finanziaria, a favore della Provincia di Alessandria, per le attività di gestione rifiuti autorizzate e per eventuali effetti negativi sull'ambiente da essa causati.

L'importo e le modalità di presentazione sono quelle previste dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i.

PUNTO N) - Scadenza dell'autorizzazione.

La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed ha validità di anni 10 a partire dalla data del presente atto.

Tale scadenza viene estesa a tutte le autorizzazioni che entrano a far parte del presente atto. Tutti i provvedimenti assorbiti dal presente atto e privi di scadenza, in assenza di modifiche a quanto già autorizzato/approvato, verranno nuovamente allegati tal quali al momento del rinnovo della presente Determinazione Dirigenziale.

La presente autorizzazione sostituisce integralmente la Determinazione DDVA3 – 491 – 2022 Prot. n. 36867 del 07/07/2022 modificata da Determinazione n. 33 del 09/10/2025, la quale perde efficacia.

L'istante deve comunicare con preavviso di 30 giorni alla Provincia di Alessandria e agli organi preposti al controllo la cessazione dell'attività di cui trattarsi.

PUNTO O) – Altre prescrizioni.

1 - La Ditta deve comunicare alla Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente Ittico/Venatoria, Tartufi e Polizia Locale eventuali modifiche alla propria attività o eventuali cambiamenti di denominazione, ragione sociale, sede legale o legale rappresentante, salvo l'obbligo di richiedere nuove autorizzazioni ove necessario.

2 - La ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva al rilascio alla ditta dell'autorizzazione ex art. 208 Lgs. 152/2006 e s.m.i. E' fatto obbligo, comunque, alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative in materie oggetto della presente autorizzazione.

3 - L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata ad ogni eventuale ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell'attività della ditta, derivante da normativa diversa da quella sulla gestione dei rifiuti, nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria, nonché della stessa Provincia al di fuori del settore rifiuti. In tal caso gli eventuali atti di cui sopra dovranno essere assorbiti dal presente atto ai sensi dell'art. 208 comma 6 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Pertanto, visto tutto quanto sopra, la Ditta Poggio Metalli S.r.l. dovrà provvedere a presentare apposita istanza di modifica del presente atto, fatta salva diversa disposizione della Provincia di Alessandria.

4 - Qualunque evento successivo alla data della presente autorizzazione che modifichi la completa disponibilità dei luoghi autorizzati comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

5 - Qualunque evento che modificherà l'idoneità del soggetto richiedente della ditta stessa comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

6 - Il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso la sede operativa.

7 - A far tempo dalla chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanandi in attuazione del medesimo.

La presente autorizzazione è soggetta a sospensione, modifica o revoca, ove risulti, da elementi sopraggiunti, pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche, dei regolamenti o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Resta comunque facoltà della Provincia disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti.

La presente Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente è conservata nell'archivio dei documenti digitalizzati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. n. 82/2005 "CAD" così come modificato dal D.Lgs. n. 235/2010 artt. 43 e 44 bis "Conservazione digitale a norma dei documenti digitalizzati per assicurare agli stessi caratteristica di opponibilità a terzi").

Imposta di bollo assolta mediante marca da bollo da Euro 16,00 recante identificativo 01250857434669 in possesso del soggetto titolare dell'autorizzazione.

Avverso il provvedimento finale, è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

LA DIRIGENTE
Ing. ELENA BIORCI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 82/2005.